SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali.

07A07124

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2007, n. **122.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo:

a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti e i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, *designs* industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;

e) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.

2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Con l'espressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.

4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, *royalties*, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

7. Con l'espressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.

8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.

9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.

10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali, in conformità con quanto le Leggi e normative che regolano tali attività in ciascuna delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.

2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni *in loco* o condizioni analoghe.

6. Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concederà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna Parte Contraente tratterà nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO III
Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accórdo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO IV
Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni.

I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

ARTICOLO V
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano

adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennità sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e dovrà comprendere il risarcimento di ogni pregiudizio di natura finanziaria previsto dalle procedure e modalità di rimborso internazionalmente riconosciute, calcolato a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. L'indennità sarà liberamente riscotibile e trasferibile e, una volta determinata, sarà corrisposta senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di tre mesi.

4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*, in conformità ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente dove è stato effettuato l'investimento, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

6. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VI
Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
   a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) il reddito netto, i dividendi, le *royalties*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.

2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato.
3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.
4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VII
Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI (una volta adempiuti gli obblighi fiscali) e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, al relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

ARTICOLO IX

Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, come stabilito nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X

Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:
   a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

b) al Tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità con le regole stabilite in materia dall'UNCITRAL.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonché nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

ARTICOLO XI
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XII
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO XIII
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

ARTICOLO XIV
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25 novembre 2004 in tre originali in lingua italiana, araba e inglese, ciascuno dei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dello Yemen

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Yemen, hereafter referred to as "Contracting Parties",

DESIRING to establish favourable conditions to enhance economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

ACKNOWLEDGING that the mutual encouragement and protection of such investments on the basis of international Agreements will contribute to stimulate economic relations which will foster the prosperity of both Contracting Parties;

HAVE agreed as follows:

Article I
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include in particular, but not exclusively:

   a) movable and immovable property and any ownership rights *in rem*, including real guarantee rights on a property of a third party, to the extent that it can be invested;
   b) shares, debentures, equity holdings and any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money connected with an investment as well as reinvested incomes and capital gains or any service right having an economic value as integral part of an investment;
d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
e) any increase in value of the original investment;

Any alteration of the legal form chosen for the investments shall not affect their classification as investments.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", with reference to either Contracting Party, shall mean any natural person having the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", with reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall mean the money accrued or accruing to an investment, including in particular profits or interests, dividends, royalties, payments for assistance or technical services and other services, as well as any considerations in kind.

6. The term "territory" shall mean in addition to the zones comprised within land borders also the "maritime zones". The latter shall include also marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.

7. The term "investment agreement" shall mean an agreement that a Contracting Party may stipulate with an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific relationship concerning the investment.

8. The term "non-discriminatory treatment" shall mean treatment that is at least as favourable as the best between national treatment and the most-favoured-nation treatment.

9. The term "right of access" shall mean the right to be admitted to invest in the territory of the order Contracting Party, without prejudice to the limitations stemming from international agreements which are binding for either Contracting Party.

10. The term "activities connected with an investment" shall include, *inter alia:* the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the access to the financial markets; the borrowing of funds; the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means and the dissemination of commercial information, in accordance with the laws and legislations governing these activities in each Contracting Party.

Article II
Promotion and Protection of investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of either Contracting Parties shall have the right of access to investments activities in the territory of the other Contracting Party, which shall be not less favourable than that under Article III, paragraph 1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment to investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or disposal of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be the object of unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework capable of guaranteeing to investors the continuity of legal treatment, including compliance in good faith to all undertakings entered into with regard to each individual investor.

5. Neither Contracting Parties shall set any conditions for the establishment, expansion or continuation of investments which might imply taking over or imposing any obligations on export production and specifying that goods must be procured locally or similar conditions.

. In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall grant to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities. Each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of the above nationals of the other Contracting Party and members of their families. Companies constituted under the laws and regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party shall be permitted to engage top

managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws of the host Contracting Party.

Article III
National Treatment and the Most Favoured Nation clause

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States. The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.

2. Should, from the legislation of either Contracting Parties or from the international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, come out a legal framework according to which investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one provided in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Party will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership to a Customs or Economic Union, a Common Market, to a Free Trade Area, to a regional or sub-regional Agreement, to an international multilateral economic Agreement or under Agreements to avoid double taxation or to facilitate cross border trade.

Article IV
Compensation for Damages or Losses

Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages.

Compensation payments shall be made in freely convertible currency, freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive in any case the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

Article V
Nationalisation or Expropriation

1. Investments covered by this Agreement shall not be subjected to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided for by current, national or local law and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdictions.

2. Investments and the activities connected with an investment of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *de facto*, directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other contracting Party, except for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public. Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public and shall include all financial returns according to the internationally recognised practices and methods, calculated from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment. Compensation shall be freely collectable and transferable and, once determined, shall be paid without undue delay and in any case within three months.

4. In case the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of either Contracting Party, the compensation to be paid to the investor of a Contracting Party shall be calculated taking into account the value of the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its relevant documents and adopting the same evaluations criteria referred to in paragraph 3 of this Article.

5. A national or company of either Contracting Party asserting that all or part of its investments has been expropriated shall enjoy the right of a prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party where the investment has been made, in order to determine whether any such expropriation occurred and, if so, whether expropriation and any compensation thereof conform to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

6. If, after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his/its assignee/s shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date on which the repurchasing takes place, adopting the same evaluation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in paragraph 3 of this Article.

Article VI
Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure that all payments relating to investment in its territory of an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:

   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
   b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
   d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of relevant interests;
   e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner provided for by national legislation and regulations in force;
   f) compensation payments under Article IV.

2. The fiscal obligations under paragraph 1 above are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has taken place.

3. Without restricting the scope of Article III of this Agreement, both Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of third States, in case it is more favourable.

4. In the event that, due to very serious balance of payments problems, one of Contracting Party were to temporarily restrict transfer of funds, these restriction shall be applied to the investments related to this Agreement, only if the Contracting Party implements the relevant recommendations adopted by the International Monetary Fund in the specific case. These restrictions shall be adopted on an equitable and non-discriminatory basis and in good faith.

Article VII
Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party. In relation to the transfer of payment to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Articles IV, V and VI of this Agreement shall apply.

Article VIII
Transfer procedures

The transfers referred to in Articles IV, V, VI (once fulfilled the fiscal obligations) and VII shall be effected without undue delay and, in any case, within three months. All transfers shall be made in a freely convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applied for the relevant transfer, with the exception of the provision under paragraph 3 of Article V concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

Article IX
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute, which may arise between the Contracting Parties, relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation and negotiation.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before and ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointment has not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other

arrangements, asks the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or if, for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, for any reason, is unable to make the appointment, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the cost of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's cost and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedure.

Article X

Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall as far as possible be settled through consultation and negotiation.

2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled as provided for in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

   a) the Contracting Party' Court having territorial jurisdiction;
   b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept reference to said arbitration;
   c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure, under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of other State, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Under paragraph 3, lett. b), of this Article, arbitration shall be conducted in accordance with the UNCITRAL regulations.

5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provision which can be applied to the case.

Article XI
Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article XII
Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, and by general international law provision, the most favourable provision shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisation or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

4. The provisions of this Agreement shall not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and elusion. To this purpose the competent authorities of each Contracting Party commit themselves to provide any useful information upon request by the other Contracting Party.

Article XIII
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.
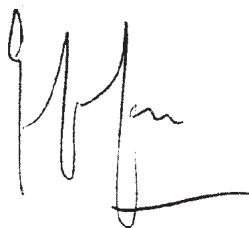
Article XIV

Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either Contracting Party decides to denounce it not later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided for under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to XII shall remain effective for a further period of five years.
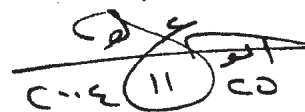
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Rome, on 25 November, 2004 in three originals each in the Italian, Arabic and English languages, each text been equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Yemen

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2069):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 15 dicembre 2006.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 gennaio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 e 28 marzo 2007.

Esaminato in aula il 14 maggio 2007 e approvato il 21 giugno 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1661):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 giugno 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4-10 e 11 luglio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

07G0137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzoferrato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pizzoferrato (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzoferrato (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Domenica Calabrese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pizzoferrato (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 maggio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14205/13.4 Area II del 26 maggio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzoferrato (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Domenica Calabrese.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Badolato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Menniti;

Considerato che, in data 24 maggio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Menniti.

Il citato amministratore, in data 24 maggio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35017/2007/Area II Racc. EE.LL. e Cons. Elett. del 14 giugno 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Cento.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07189

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Considerato che nel territorio della provincia di Caserta è stata accertata una gravissima situazione di rischio sanitario derivante da infezione da brucellosi bufalina che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli;

Considerata l'urgenza di potenziare le misure di lotta contro la brucellosi bufalina ai fini della tutela della salute pubblica, considerati i molteplici casi di infezione nell'uomo nella provincia di Caserta e nelle zone limitrofe;

Considerata l'ineludibile esigenza di assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento degli interventi da porre in essere per il superamento della situazione di criticità in cui versano in particolare le aziende che hanno subito un gravissimo pregiudizio dalla situazione emergenziale;

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio, nonché iniziative a tutela dei comparti zootecnico ed agroalimentare interessati;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota a firma congiunta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuta in data 11 luglio 2007;

Aquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza socio-economico nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07248

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3604)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 - marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007, articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007 e n. 3601 del 6 luglio 2007;

Tenuto conto che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2007, n. 3601, sono state attribuite le funzioni di soggetto attuatore alla dott.ssa Marta di Gennaro, dirigente generale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e che la medesima, in qualità di Direttore dell'Ufficio di previsione, valutazione prevenzione e mitigazione dei rischi antropici, risulta impegnata in attività connesse a numerose emergenze;

Ritenuto indispensabile assicurare continuità all'attività posta in essere dalla struttura commissariale, nonché il raccordo con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile fino al 31 dicembre 2007, data cui avrà termine lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La dott.ssa Marta di Gennaro, dirigente generale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nominata soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2007, n. 3601, per assicurare la gestione della struttura commissariale ed il raccordo con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile è sostituita dal vice prefetto Gabriella Tramonti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2007.

Cofinanziamento nazionale del programma «Forest Focus - IT 2005-2006», di cui al regolamento CE n. 2152/2003, per le annualità 2005 e 2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 15/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità europee, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), che prevede il proseguimento delle attività condotte in base ai precedenti regolamenti CEE n. 3528/86 e n. 2158/92, inerenti il monitoraggio e la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi boschivi;

Viste le decisioni della Commissione europea C(2006) 874 del 24 marzo 2006 e C(2006) 2466 del 27 giugno 2006, di concessione di un contributo finanziario destinato all'attuazione del programma nazionale 2005-2006 in Italia, intitolato «Forest Focus - IT 2005- 2006»;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 451/299 del 12 settembre 2006 e n. 468/300 del 16 novembre 2006, che quantificano in 5.917.054,00 euro il totale complessivo delle spese ammesse per il cofinanziamento comunitario, relative al suddetto programma di durata biennale;

Viste le medesime note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 451/299 del 12 settembre 2006 e n. 468/300 del 16 novembre 2006 che, a fronte di contributi comunitari pari a 3.250.661,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 2.666.393,00 euro, pari al 50 per cento dei costi ammessi per le attività di cui agli articoli 4, 5, 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 2152/2003 ed al 25 per cento dei costi ammessi per le attività di cui all'art. 6, paragrafo 2, del predetto regolamento;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 giugno 2007 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al programma nazionale «Forest Focus - IT 2005-2006» di durata biennale, approvato dalla Commissione europea, è autorizzato in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.666.393,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione

proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

07A07191

DECRETO 25 luglio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.862 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso

denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07382

DECRETO 25 luglio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.862 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 agosto 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07383

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2007.

Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e, in particolare, l'art. 14, che impone ad ogni Stato membro dell'Unione di designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo;

Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'energia e dei trasporti, n. 246 del 9 gennaio 2007, in ordine all'applicazione del predetto regolamento;

Vista la nota n. MINFTRA/DIP. 3/368 del 29 gennaio 2007, del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;

Vista la nota n. 0026767/TPA/DIRIGEN del 19 aprile 2007 dell'ENAC;

Considerato che i destinatati degli obblighi derivanti dal già citato regolamento n. 1107/2006 sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'ENAC;

Decreta:

Art. 1.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. A decorrere dal 26 luglio 2007, l'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, ai sensi dell'art. 14 del regolamento medesimo.

2. L'ENAC, con cadenza semestrale, invia una relazione al Ministero dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento.

3. Il Ministero dei trasporti, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, può disporre specifiche ispezioni per garantire l'applicazione del regolamento.

Art. 2.

Disposizioni finali

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui al precedente art. 1, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A07204

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2007.

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della società Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Genova.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'art. 231, comma 5, del predetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2006, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e la stessa società è stata posta in amministrazione straordinaria per la durata di un anno;

Vista la lettera n. 1757004974 del 12 luglio 2007 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato il parere favorevole alla chiusura anticipata, a decorrere dalla stessa data del 12 luglio 2007 dell'amministrazione straordinaria di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.;

Vista la relazione predisposta dall'Isvap ed allegata alla citata nota dell'istituto nella quale sono indicati i fatti e le motivazioni, che devono intendersi integralmente recepiti, in base ai quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 12 luglio 2007 è disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria di Faro Compagnia di Assicurazioni e di Riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A07199

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 2 luglio 2007.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione dell'utilizzo di economie in favore della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 35152 del 26 giugno 2006 con la quale la provincia di Chieti ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sui mutui posiz. 4145060/00, 4145060/01 e 4145054/00, già concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento:

lavori di sistemazione pavimentazione stradale lungo la s.p. 154 «Fondo Valle Sinello 1» tratto dal km 0+000 al km 4+780;

importo progetto € 121.500,00 (quota Stato € 47.013,52 - cofinanziamento a carico della provincia € 74.486,48);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risulta a favore della provincia di Chieti la disponibilità delle suddette economie di € 47.013,52;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Chieti richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Chieti l'utilizzo delle economie, realizzate sui mutui posiz. 4145060/00, 4145060/01 e 4145054/00, già concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento:

lavori di sistemazione pavimentazione stradale lungo la s.p. 154 «Fondo Valle Sinello 1» tratto dal km 0+000 al km 4+780;

importo progetto € 121.500,00 (quota Stato € 47.013,52 - cofinanziamento a carico della provincia € 74.486,48

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro: DI PIETRO

07A07120

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2007.

Graduatoria di merito dei progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici in attuazione delle norme comunitarie, per le tematiche «A1» (valutazione risorse biologiche - raccolta dati stock anguilla) - «A2» (valutazione risorse biologiche - raccolta dati ai fini del supporto tecnico scientifico per la partecipazione del Governo italiano alle attività internazionali in materia di cetacei) - «C» (acquacoltura).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, di cui al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, concernente l'adozione del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente «Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006);

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici in attuazione delle norme comunitarie», concernenti la tematica (A1) valutazione delle risorse biologiche — raccolta dati relativi allo stock di anguilla, (A2) valutazione delle risorse biologiche — attività di raccolta dati ai fini del supporto tecnico-scientifico per la partecipazione del Governo italiano alle attività internazionali in materia di cetacei, e (C) acquacoltura messa a punto di una banca dati sull'acquacoltura in attuazione del Regolamento (CE) n. 788/96 del 22 aprile 1996;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto che prevede per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricerca presentati per l'affidamento ad un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'amministrazione;

Visto il decreto n. 36/07 del 29 marzo 2007, con il quale è stato nominato un nucleo di valutazione per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricreca presentati nell'ambito del suddetto bando;

Visto il verbale dell'11 maggio 2007, con il quale il suddetto nucleo di valutazione approva le graduatorie finali relative a ciascuna delle aree tematiche indicate nelle premesse, con indicazione dei progetti ammessi a contributo;

Ritenuto necessario approvare le graduatorie di merito e procedere alla pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tre graduatorie finali dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici in attuazione delle norme comunitarie», relative alle tematiche di cui alle premesse, allegate al presente decreto di cui sono parte integrante.

Art. 2.

Sono ammessi a contributo i soli progetti collocati al primo posto di ciascuna delle graduatorie allegate. Con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo per i suddetti progetti.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

GRADUATORIA

Tematica "A1": Valutazione delle risorse biologiche – raccolta dati relativi allo stock di anguilla.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 20/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto Proponente	Titolo del progetto
1)	85	17 A1	Unità Operativa 1 - Consorzio UNIMAR S.c.r.l. Unità Operativa 2 - Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	Indagine finalizzata alla costituzione di una base conoscitiva per l'elaborazione di un Piano di Gestione Nazionale della risorsa *Anguilla anguilla* Unità Operativa 1: Messa a punto di una rete di rilevamento e di una banca dati sulla pesca dell'anguilla sul territorio nazionale Unità Operativa 2: Individuazione degli elementi distintivi per la elaborazione del piano, ai fini della gestione dello stck della specie e della sua conservazione

ALLEGATO 2

GRADUATORIA

Tematica "A2": *Valutazione delle risorse biologiche – raccolta dati ai fini del supporto tecnico-scientifico per la partecipazione del Governo italiano alle attività internazionali in materia di cetacei.*
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 20/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
1)	89	20 A2	Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)	Valutazione delle catture accidentali nello strascico pelagico

Progetto non ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
2)	83	18 A2	CNR - Istituto di Scienze Marine - Sezione Pesca Marittima di Ancona	Monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca con il sistema traino pelagico.

Progetto non ammissibile

N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
19 A2	Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM)	Rilevamenti delle catture accidentali di cetacei nel Sistema Volante

ALLEGATO 3

GRADUATORIA

Tematica “C”: Acquacoltura.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 20/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
1)	88	15 C	Consorzio UNIMAR società cooperativa	Raccolta dati sulle produzioni nazionali da acquacoltura

Progetto non ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
2)	84	16 C	M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l.	Progetto DB AQUACULTURE, Messa a punto e realizzazione di un sistema nazionale di banca dati sull'acquacoltura.

07A07197

DECRETO 11 giugno 2007.

Graduatorie di merito dei progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativo all'anno 2006, per la tematica «G» (attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura) - realizzazione di una pubblicazione su «Lo stato della pesca italiana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche di cui al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, concernente l'adozione del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente « Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006);

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativo all'anno 2006, per la tematica (G) attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura — Realizzazione di una pubblicazione su «Lo stato della pesca italiana»;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto che prevede per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricerca presentati per l'affidamento ad un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'amministrazione;

Visto il decreto n. 34/2007 del 29 marzo 2007, con il quale è stato nominato un nucleo di valutazione per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricerca presentati nell'ambito del suddetto bando;

Visto il verbale del 26 aprile 2007, con il quale il suddetto nucleo di valutazione approva la graduatoria finale con indicazione dei progetti ammessi a contributo;

Ritenuto necessario approvare la graduatoria di merito e procedere alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria finale dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2005 recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativo all'anno 2006, per la tematica (G) attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura - Realizzazione di una pubblicazione su «Lo stato della pesca italiana», allegata al presente decreto di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

È ammesso a contributo il solo progetto collocato al primo posto nella graduatoria allegata. Con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo per lo stesso.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

GRADUATORIA

Tematica G: Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 297 del 22/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Punteggio (/100)
1)	3 G	Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'impresa IREPA Onlus, S.I.B.M., Consorzio Unimar	Programma per una pubblicazione sullo stato della pesca in Italia	90

Progetti non ammessi a contributo

Graduatoria	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Punteggio (/100)
2)	4 G	NECTON Soc. Coop.	Atlante della pesca italiana	71
3)	1 G	S.A.S. Di Fulvia Fiorese	Realizzazione di una pubblicazione dal titolo " Stato della pesca italiana"	70

Progetto non ammissibile

N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
2 G	Consorzio UNIMAR Soc. Coop.	Iniziative di divulgazione agli operatori e rappresentati delle imprese di pesca su strategie, implicazioni e ricadute della politica comunitaria e degli strumenti di programmazione finanziaria che la supportano.

07A07198

DECRETO 25 luglio 2007.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza», modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2001, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2001 e dal decreto ministeriale 20 ottobre 2005;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», munita del parere favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico-consultivo per la vitivinicoltura della regione Veneto;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», così come modificato da ultimo con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, è sostituito dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei terreni medesimi, all'apposito albo dei vigneti a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

ARTICOLO 2 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIANCO DI CUSTOZA» O «CUSTOZA»

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 20 - 45%;

Garganega: 20 - 40%;

Tocai friulano: 5 - 30%;

Bianca Fernanda (sinonimo del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni bianco da soli o congiuntamente: 20 - 30%.

07A07185

DECRETO 25 luglio 2007.

Rettifica del decreto 26 settembre 2006 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1995, concernente il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2006, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna»;

Vista l'istanza presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Forlì, in data 9 luglio 2007, intesa ad ottenere la rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Ravenna», mediante l'espressa indicazione delle tipologie di vini «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon» derivanti da uve delle rispettive varietà di vite, dato che nello stesso disciplinare è stata genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita al sinonimo «Cabernet» delle citate due varietà (utilizzate da sole o congiuntamente nella base ampelografica dei relativi vigneti), al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura delle tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;

Visto il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n. 184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT in questione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC e IGT nella riunione del 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT «Ravenna», intesa ad integrare il disciplinare medesimo con l'espressa indicazione delle tipologie di vini riferite alle varietà «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon»;

Ritenuto, in accoglimento della predetta istanza, di dover apportare una rettifica agli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Ravenna», indicando in maniera distinta le tipologie riferite ai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», così come modificato da ultimo con il decreto 26 settembre 2006 richiamato in premessa, gli articoli 2, 4 e 6 del citato disciplinare di produzione sono integrati con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», unitamente ai relativi elementi tecnico-produttivi, come di seguito riportato.

«Art. 2.

Al comma 3, dopo il sinonimo di vitigno "Cabernet" e prima del vitigno "Chardonnay", è inserito: "(Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente), Cabernet franc, Cabernet sauvignon,".

Al comma 6, dopo il sinonimo di vitigno "Cabernet" e prima del vitigno "Ciliegiolo", è inserito: "Cabernet franc, Cabernet sauvignon,".

Art. 4.

Al comma 2, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con la relativa resa di uve ad Ha:

Ravenna Cabernet franc t/ha 22;
Ravenna Cabernet sauvignon t/ha 22;

Al comma 3, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Ravenna Cabernet franc 8,50% vol.;
Ravenna Cabernet sauvignon 8,50% vol.;

Art. 6.

Al comma 1, dopo la tipologia "Ravenna Cabernet" e prima della tipologia "Ravenna Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Ravenna Cabernet Franc 10% vol.;
Ravenna Cabernet Sauvignon 10% vol.».

Art. 2.

1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici delle tipologie dei vini IGT «Ravenna Cabernet franc» e «Ravenna Cabernet sauvignon».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO *A*

Posizioni codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
Ravenna Cabernet franc	C070	X	042	2	X	X	E	0	X
Ravenna Cabernet franc novello	C070	X	042	2	C	X	E	0	X
Ravenna Cabernet sauvignon	C070	X	043	2	X	X	E	0	X
Ravenna Cabernet sauvignon novello	C070	X	043	2	C	X	E	0	X

07A07186

DECRETO 30 luglio 2007.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varietà di viti in etichettatura;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'articolato del disciplinare di produzione nonché l'integrazione della indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» in «Modena» o «Provincia di Modena» o «di Modena»;

Vista il parere favorevole espresso al riguardo della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 7 giugno 2007, in merito alla relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena».

Art. 3.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MODENA» O «DI MODENA» O «PROVINCIA DI MODENA»

Art. 1.

Indicazione geografica

1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Vitigni ammessi

1. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, esclusivamente nella tipologia frizzante;

rossi, esclusivamente nelle tipologie frizzante e novello frizzante;

rosati, esclusivamente nella tipologia frizzante.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» bianchi, rossi, rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

3. L'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malbo gentile, Malvasia, Malvasia bianca, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sauvignon, Trebbiano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Ancellotta o Lancellotta - vitigni: Ancellotta o Lancellotta, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Barbera - vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Chardonnay - vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Fortana - vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Lambrusco vinificato in bianco o Lambrusco bianco da uve nere o bianco da Lambrusco - vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco;

Malvasia - vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Malvasia bianca - vitigni: Malvasia bianca di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Malbo gentile - vitigni: Malbo gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Montù - vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pignoletto - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot grigio - vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot bianco - vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Pinot nero - vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Riesling italico - vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Sauvignon - vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Trebbiano - vitigni: Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%.

4. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello frizzante.

5. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», con o senza il nome del vitigno, non possono essere addizionati di anidride carbonica esogena.

6. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 2004).

7. Nella designazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni. I vitigni devono essere compresi tra quelli elencati all'art. 2 del presente disciplinare di produzione. Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena», è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena»:

nelle tipologie bianco, rosso e rosato, a tonnellate 29;

per le tipologie con le specificazioni di vitigno, a quelle di seguito riportate:

Ancellotta o Lancellotta: tonnellate 26;
Barbera: tonnellate 21;
Chardonnay: tonnellate 23;
Fortana: tonnellate 29;
Lambrusco: tonnellate 29;

Malbo gentile: tonnellate 24;
Malvasia: tonnellate 24;
Malvasia bianca: tonnellate 20;
Montu': tonnellate 29;
Pignoletto: tonnellate 26;
Pinot bianco: tonnellate 26;
Pinot grigio: tonnellate 20;
Pinot nero: tonnellate 20;
Riesling italico: tonnellate 20;
Sauvignon: tonnellate 23;
Trebbiano: tonnellate 29.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

bianco: 9,00% vol.;
rosso: 9,00% vol.;
rosato: 9,00% vol.;
Ancellotta o Lancellotta: 9,00%;
Barbera: 9,00%;
Chardonnay: 9,00%;
Fortana: 9,00%;
Lambrusco: 9,00%;
Malbo gentile: 9,00%;
Malvasia di Candia aromatica: 9,00%;
Malvasia bianca: 9,00%;
Pignoletto: 9,00%;
Pinot bianco: 9,00%;
Pinot grigio: 9,00%;
Pinot nero: 9,00%;
Riesling italico: 9,00%;
Sauvignon: 9,00%;
Trebbiano: 9,00%.

4. È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

3. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

4. È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

5. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

6. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve dei vitigni di cui all'art. 2 prodotte in provincia di Modena, provenienti da vigneti iscritti all'elenco delle vigne e/o al quadro «C» allegato alla dichiarazione delle superfici vitate validata dall'assessorato all'agricoltura della provincia di Modena.

7. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» aggiunto nell'arricchimento e nella dolcificazione dovrà sostituire un'eguale quantità di vini I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena».

8. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione di I.G.T. «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Art. 6.

Titoli alcolometrici vini al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» bianco: 10,00%;

«Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» rosso: 10,00%;

«Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» rosato: 10,00%;

«Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» novello: 11,00%.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Ancellotta o Lancellotta: 10,00%;
Barbera: 10,00%;
Chardonnay: 10,00%;
Fortana: 10,00%;
Lambrusco: 10,50%;
Lambrusco novello: 11,00%;
Malvasia: 10,00%;
Malvasia bianca: 10,00%;
Malbo gentile: 10,50%;
Montù: 10,00%
Pignoletto: 10,00%;
Pinot bianco: 10,00%;
Pinot grigio: 10,00%;
Pinot nero: 10,00%;
Riesling italico: 10,00%;
Sauvignon: 10,00%;
Trebbiano: 10,00%.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. All'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro. Possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

2. I vini ad indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo solo in contenitori di capacità inferiore ai sei litri.

3. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la IGT «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

4. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

5. Nel confezionamento dei vini a indicazione geografica tipica «Modena», «di Modena» o «Provincia di Modena» è consentito l'utilizzo della capsula di lunghezza fino a 7 cm.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BIANCO FRIZZANTE	C064	X	888	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSSO FRIZZANTE	C064	X	999	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSSO NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	999	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSATO FRIZZANTE	C064	X	999	3	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ANCELLOTTA O LANCELLOTTA	C064	X	012	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ANCELLOTTA O LANCELLOTTA FRIZZANTE	C064	X	012	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BARBERA	C064	X	019	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BARBERA FRIZZANTE	C064	X	019	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA CHARDONNAY	C064	X	298	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA FORTANA	C064	X	084	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA FORTANA FRIZZANTE	C064	X	084	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA LAMBRUSCO	C064	X	LAM	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA LAMBRUSCO FRIZZATE	C064	X	LAM	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALBO GENTILE	C064	X	333	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALBO GENTILE FRIZZANTE	C064	X	333	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALVASIA	C064	X	279	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALVASIA BIANCA	C064	X	131	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MONTU'	C064	X	152	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PIGNOLETTO	C064	X	300	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT BIANCO	C064	X	193	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT GRIGIO	C064	X	194	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT NERO	C064	X	195	2	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT NERO FRIZZANTE	C064	X	195	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA RIESLING ITALICO	C064	X	209	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA SAUVIGNON	C064	X	221	1	X	X	E	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA TREBBIANO	C064	X	TRE	1	X	X	E	0	X

07A07196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo ha comunicato, con nota UP BG/0002649/07 del 9 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 luglio 2007 per adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 23 luglio 2007 prot. n. 1601/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 26 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A07249

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamnto dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento in data 2 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Palermo con nota del 25 giugno 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento, a causa del blocco totale delle procedure e servizi telematici finalizzato all'adeguamento dei sistemi e delle tabelle alla gestione delle nuove province sarde, in data 2 luglio 2007 è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 27 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A07200

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 23 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova, sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto le note inviate dall'Ufficio provinciale di Genova in data 13 luglio 2007, prot. n. 13784, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova sezione staccata di Chiavari;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto per il 13 luglio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 19 luglio 2007 Prot. n. 5259;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento solo del sotto indicato Ufficio come segue: il giorno 13 luglio 2007 regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 luglio 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A07201

DETERMINAZIONE 23 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova, servizi catastali - acquisizione volture e servizio agente contabile.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto le note inviate dall'Ufficio provinciale di Genova in data 13 luglio 2007, prot. n. 13784, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto per il 13 luglio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 19 luglio 2007, prot. n. 5259;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento solo dei servizi catastali - acquisizione volture e servizio agente contabile del sotto indicato Ufficio come segue: il giorno 13 luglio 2007 regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 luglio 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A07202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, recante «Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

Si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - il 5 luglio 2007, n. 154, è completo di un allegato *A),* di cui all'art. 2, comma 8, del medesimo decreto, contenente lo schema tipo delle convenzioni da adottare, già pubblicato nel sito web www.agenziaterritorio.it, che di seguito si riporta integralmente:

Convenzione per l'esercizio di alcune funzioni catastali a) o b) e l'affidamento all'Agenzia del Territorio delle funzioni residuali.

L'anno .... il giorno ..... del mese di .... nella sede dell'Agenzia del Territorio di ....

tra

l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio provinciale di ...., a tal fine delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con nota n. .... del ....

e

il Comune di .... /l'Unione di Comuni .... /l'Associazione di Comuni .... /la Comunità montana di ..../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ......], rappresentato/a dal ...., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio comunale/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni associati e relative deleghe/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana di........................ e relative deleghe alla Comunità montana, le cui copie si allegano al presente atto

premesso che

- con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;
- con DPCM, emanato il 14 giugno 2007 ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa stipulato il 4 giugno 2007 concluso dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, sono individuate le risorse finanziarie, è determinato il contingente massimo di personale per l'esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni e risultano stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni e l'Ufficio provinciale di riferimento devono assicurare nell'esercizio delle funzioni catastali di rispettiva pertinenza;

- Il Comune di …….. /l'Unione di Comuni …….. /l'Associazione di Comuni ……… /la Comunità montana di ……………../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ……] ha optato, con deliberazione di Consiglio n. …..del……….. /viste le delibere dei Consigli dei comuni associati /del Consiglio della Comunità montana n. ….. del……………., viste le delibere dei Consigli dei comuni facenti parte della Comunità montana medesima, per l'esercizio diretto delle funzioni previste nell'opzione ……. (**a, b**), di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, affidando all'Agenzia del Territorio le funzioni residuali.

si conviene quanto segue

Articolo 1
(Oggetto, durata e rinnovo)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita direttamente le funzioni previste nell'opzione ……. (**a, b**), ad esso/a conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. Il Comune / [Forma associativa] affida all'Agenzia del Territorio l'esercizio delle residue funzioni e servizi connessi, ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.
3. La presente convenzione, salvo quanto previsto all'art. 10 commi 5 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, ha la durata decennale a decorrere dal …………………., tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, ai sensi del comma 197, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, salvo disdetta da inviare all'Agenzia del Territorio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Articolo 2
(Ambiti di rispettiva competenza)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita le funzioni di cui alla opzione prescelta limitatamente al territorio di propria competenza.

Articolo 3
(Servizio autogestito di consultazione e rilascio visure)

1. Il Comune / Ciascuno dei comuni di cui alla [Forma associativa] di cui all'art. 1 possono istituire presso propri locali il servizio autogestito di visura catastale informatizzata, ove non ancora attivato, per il quale le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti, mediante collegamento internet. Il predetto servizio è esteso alla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale.

Articolo 4
(Obblighi del Comune)

1. Il Comune/ [Forma associativa] si impegna alla piena osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM emanato il 14 giugno 2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio.
2. Il Comune/ [Forma associativa] intende esercitare le funzioni catastali previste nell'opzione ……. (**a, b**) avvalendosi di un collegamento di rete tramite internet (*per la sola opzione* **a**) / SPC (Servizio Pubblico di Connettività) / Community Network dell'Ente ….

3. Il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità della banca dati catastale, in suo possesso. In particolare, il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia, mediante il sistema di interscambio, di cui al comma 198, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le informazioni di comune interesse, comprese le variazioni relative alla toponomastica intervenute nel periodo, nonché le eventuali informazioni correttive della banca dati, concordando con l'Agenzia il formato della documentazione.

4. Il Comune / [Forma associativa] si impegna a garantire, nell'esercizio delle funzioni catastali assunte, i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata nell'Ufficio Provinciale territorialmente competente e misurati attraverso i seguenti indicatori corrispondenti alle opzioni **a** e/o **b**, di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed elencate nell'allegato 1):

Indicatori opzione di primo livello - opzione a):

a. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
b. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
c. tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
d. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
e. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
f. tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni e solo dati amministrativi);
g. tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

Indicatori opzione di secondo livello - opzione b):

h. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
i. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
j. tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
k. Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
l. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
m. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
n. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
o. tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni e solo dati amministrativi);
p. tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

5. Il Comune / [Forma associativa] riscuote, per i servizi direttamente erogati, i relativi tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 5
(Obblighi dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è tenuta a svolgere le funzioni catastali ad essa affidate dal Comune / [Forma associativa] e ad erogare i relativi servizi con riferimento ai dati catastali degli immobili ubicati nel territorio di competenza.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni catastali ad essa affidate, si impegna a garantire i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata nell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia territorialmente competente e misurati attraverso gli indicatori aggiornati in coerenza con gli obiettivi annuali ad essa assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmette, tramite l'Ufficio provinciale territorialmente competente, al Comune / [Forma associativa] la nuova scheda che riporta, per l'anno di riferimento, gli indicatori aggiornati di competenza dell'Ente locale.
3. Gli obiettivi annuali di riferimento, nonché gli indicatori e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, riferiti all'attualità e misurati secondo le modalità di cui alla convenzione in atto tra l'Agenzia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono riportati nell'allegato 2 alla presente convenzione.
4. L'Agenzia del Territorio fornisce al Comune / [Forma associativa] la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata anche con riferimento alle attività che restano in capo all'Agenzia.
5. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del Territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai comuni.
6. L'Agenzia riscuote, per i servizi direttamente erogati, i relativi tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 6
(Risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali)

1. Le risorse assegnate al Comune / [Forma associativa] per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, sono indicate nell'allegato 3, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

Articolo 7
(Assistenza e supporto operativo al Comune / [Forma associativa])

1. L'Agenzia del Territorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.

2. L'Agenzia del Territorio provvede, nell'ambito di un programma concordato con il Comune / [forma associativa], ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.
3. l'Agenzia del Territorio assicura al Comune / [Forma associativa], l'assistenza ed il supporto operativo sia per il regime convenzionale, sia per l'esercizio diretto delle funzioni catastali con specifico riguardo ai servizi resi dall'Agenzia stessa;
4. Per la infrastruttura di rete di propria competenza il Comune / [Forma associativa] si avvarrà dei servizi di assistenza tecnica specifica e di monitoraggio dell'Ente ....
5. Sono istituiti dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI Comitati tecnici regionali che svolgono funzioni di coordinamento e monitoraggio del processo di trasferimento e svolgimento dell'esercizio delle funzioni catastali, nonché la gestione delle criticità relative alla qualità dei servizi erogati e la proposizione di azioni per la loro rimozione. Tali Comitati tecnici, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, inoltre, segnalano all'Anci e all'Agenzia del Territorio gli elementi utili per la formulazione di proposte al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al trasferimento ai comuni delle risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali.

Articolo 8

(Programma di miglioramento della qualità della base dati catastale)

1. Gli eventuali interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, nel quadro del programma nazionale finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della qualità della base dati catastale, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi per disciplinare tempi, modalità e reciproci obblighi.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed al Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.
2. La presente Convenzione, in relazione alle specifiche esigenze e realtà locali, può essere soggetta agli eventuali adeguamenti che verranno definiti e concordati dai Comitati previsti dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data………………

……………………lì, ………………...

L'Agenzia del Territorio Il Comune/La Comunità montana

……………………………………… ……………………………………………………

Convenzione per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'opzione c), ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M.

L'anno .... il giorno ...... del mese di .... nella sede dell'Agenzia del Territorio di ....

tra

l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio provinciale di ...., a tal fine delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con nota n. .... del ....

e

il Comune di .... /l'Unione di Comuni .... /l'Associazione di Comuni .... /la Comunità montana di ..../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ......], rappresentato/a dal ...., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio comunale/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni associati e relative deleghe/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana di........................ e relative deleghe alla Comunità montana, le cui copie si allegano al presente atto

premesso che

- con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;
- con DPCM, emanato il 14 giugno 2007 ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa stipulato il 4 giugno 2007 concluso dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, sono individuate le risorse finanziarie, è determinato il contingente massimo di personale per l'esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni e risultano stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni e l'Ufficio provinciale di riferimento devono assicurare nell'esercizio delle funzioni catastali di rispettiva pertinenza;
- Il Comune di .... /l'Unione di Comuni .... /l'Associazione di Comuni .... /la Comunità montana di ..../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ......] ha optato, con deliberazione di Consiglio n. .....del........... /viste le delibere dei

Consigli dei comuni associati /del Consiglio della Comunità montana n. ..... del................, viste le delibere dei Consigli dei comuni facenti parte della Comunità montana medesima, per l'esercizio diretto delle funzioni previste nell'opzione **c)**, di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007.

si conviene quanto segue

Articolo 1
(Oggetto, durata e rinnovo)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita direttamente le funzioni previste nell'opzione **c)**, ad esso/a conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente convenzione, salvo quanto previsto all'art. 10 commi 5 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, ha la durata decennale a decorrere dal ...., tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, ai sensi del comma 197, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, salvo disdetta da inviare all'Agenzia del Territorio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Articolo 2
(Ambiti di rispettiva competenza)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita le funzioni di cui alla opzione prescelta limitatamente al territorio di propria competenza.

Articolo 3
(Servizio autogestito di consultazione e rilascio visure)

1. Il Comune / Ciascuno dei comuni di cui alla [Forma associativa] di cui all'art. 1 possono istituire presso propri locali il servizio autogestito di visura catastale informatizzata, ove non ancora attivato, per il quale le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti, mediante collegamento internet. Il predetto servizio è esteso alla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale.

Articolo 4
(Obblighi del Comune)

1. Il Comune/ [Forma associativa] si impegna alla piena osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM emanato il 14 giugno 2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio.
2. Il Comune/ [Forma associativa] intende esercitare le funzioni catastali previste nell'opzione **c)** avvalendosi di un collegamento di rete tramite SPC (Servizio Pubblico di Connettività) / Community Network dell'Ente ....
3. Il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità della banca dati catastale, in suo possesso. In particolare, il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia, mediante il sistema

di interscambio, di cui al comma 198, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le informazioni di comune interesse, comprese le variazioni relative alla toponomastica intervenute nel periodo, nonché le eventuali informazioni correttive della banca dati, concordando con l'Agenzia il formato della documentazione.

4. Il Comune / [Forma associativa] si impegna a garantire, nell'esercizio delle funzioni catastali assunte, i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata nell'Ufficio Provinciale territorialmente competente e misurati attraverso i seguenti indicatori corrispondenti all'opzione **c**, di cui all'art. 3 del DPCM .... ed elencate nell'allegato 1):

Indicatori opzione di terzo livello - opzione c):

a. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
b. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
c. tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
d. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
e. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
f. percentuale di atti di aggiornamento Pregeo approvati in giornata (%);
g. tempi di approvazione atti di aggiornamento Pregeo (giorni);
h. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
i. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
j. tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni);
k. tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni).

5. Il Comune / [Forma associativa] riscuote i tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 5
(Obblighi dell'Agenzia)

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del Territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai comuni.

2. L'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali ad essa assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Ufficio provinciale territorialmente competente, trasmette al Comune / [Forma associativa] la nuova scheda che riporta, per l'anno di riferimento, gli indicatori aggiornati di competenza dell'Ente locale.

3. Gli obiettivi annuali di riferimento, nonché gli indicatori e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, riferiti all'attualità e misurati secondo le modalità di cui alla convenzione in atto tra l'Agenzia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono riportati nell'allegato 2 alla presente convenzione.

4. L'Agenzia del Territorio fornisce al Comune / [Forma associativa] la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata anche con riferimento alle attività che restano in capo all'Agenzia.

Articolo 6

(Risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali)

1. Le risorse assegnate al Comune / [Forma associativa] per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM……………, sono indicate nell'allegato 3, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

Articolo 7

(Assistenza e supporto operativo al Comune / [Forma associativa])

1. L'Agenzia del Territorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.
2. L'Agenzia del Territorio provvede, nell'ambito di un programma concordato con il Comune / [forma associativa], ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.
3. L'Agenzia del Territorio assicura al Comune / [Forma associativa], l'assistenza ed il supporto operativo per l'esercizio diretto delle funzioni catastali con specifico riguardo ai servizi resi disponibili dall'Agenzia stessa.
4. Per la infrastruttura di rete di propria competenza il Comune / [Forma associativa] si avvarrà dei servizi di assistenza tecnica specifica e di monitoraggio dell'Ente ….
5. Sono istituiti dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI Comitati tecnici regionali che svolgono funzioni di coordinamento e monitoraggio del processo di trasferimento e svolgimento dell'esercizio delle funzioni catastali, nonché la gestione delle criticità relative alla qualità dei servizi erogati e la proposizione di azioni per la loro rimozione. Tali Comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, inoltre, segnalano all'Anci e all'Agenzia del Territorio gli elementi utili per la formulazione di proposte al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al trasferimento ai Comuni delle risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali.

Articolo 8

(Programma di miglioramento della qualità della base dati catastale)

1. Gli eventuali interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, nel quadro del programma nazionale finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della qualità della base dati catastale, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi per disciplinare tempi, modalità e reciproci obblighi.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed al Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4

giugno 2007.

2. La presente Convenzione, in relazione alle specifiche esigenze e realtà locali, può essere soggetta agli eventuali adeguamenti che verranno definiti e concordati dai Comitati previsti dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

..........................lì, ...

L'Agenzia del Territorio Il Comune/La Comunità montana

....

Convenzione per l'affidamento all'Agenzia del Territorio dell'esercizio di tutte le funzioni catastali.

L'anno .... il giorno ...... del mese di .... nella sede dell'Agenzia del Territorio di ....

tra

l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio provinciale di ...., a tal fine delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con nota n. .... del ....

e

Il Comune di .... /l'Unione di Comuni .... /l'Associazione di Comuni .... /la Comunità montana di ..../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ......], rappresentato/a dal ...., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio comunale/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni associati e relative deleghe/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana di......................... e relative deleghe alla Comunità montana, le cui copie si allegano al presente atto;

premesso che

- con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;
- Il Comune di .... /l'Unione di Comuni .... /l'Associazione di Comuni .... /la Comunità montana di ..../[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ......], ha optato, con deliberazione di Consiglio n. .....del............ /viste le delibere dei Consigli dei comuni associati /del Consiglio della Comunità montana n. ..... del................., viste le delibere dei Consigli dei comuni facenti parte della Comunità montana medesima, per l'affidamento all'Agenzia del Territorio di **tutte** le funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006;

si conviene quanto segue

Articolo 1
(Oggetto, durata e rinnovo)

1. Il Comune affida all'Agenzia del Territorio tutte le funzioni catastali ad esso/a conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente convenzione, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 5 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, ha la durata decennale a decorrere dal ...., tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, ai sensi del comma 197, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, salvo disdetta da inviare all'Agenzia del Territorio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Articolo 2
(Servizio autogestito di consultazione e rilascio visure)

1. Il Comune / Ciascuno dei comuni di cui alla [Forma associativa] di cui all'art. 1 può istituire presso propri locali il servizio autogestito di visura catastale informatizzata, ove non ancora attivato, per il quale le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti, mediante collegamento internet. Il predetto servizio è esteso alla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale.

Articolo 3
(Cooperazione del Comune al miglioramento del sistema catastale)

1. Il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità della banca dati catastale, in suo possesso. In particolare, il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia, mediante il sistema di interscambio, di cui al comma 198, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le informazioni di comune interesse, comprese le variazioni relative alla toponomastica intervenute nel periodo, nonché le eventuali informazioni correttive della banca dati, concordando con l'Agenzia il formato della documentazione.

Articolo 4
(Obblighi dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è tenuta a svolgere le funzioni catastali ad essa affidate dal Comune / [Forma associativa] e ad erogare i relativi servizi con riferimento ai dati catastali degli immobili ubicati nel territorio di competenza.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni catastali ad essa affidate, si impegna a garantire i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata nell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia territorialmente competente e misurati attraverso gli indicatori aggiornati, in coerenza con gli obiettivi annuali ad essa assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (allegato 1).
3. L'Agenzia del Territorio fornisce al Comune / [Forma associativa] la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata.
4. L'Agenzia riscuote i tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 5

(Programma di miglioramento della qualità della base dati catastale)

1. Gli eventuali interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, nel quadro del programma nazionale finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della qualità della base dati catastale, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi per disciplinare tempi, modalità e reciproci obblighi.

Articolo 6

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed al Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.
2. La presente Convenzione, in relazione alle specifiche esigenze e realtà locali, può essere soggetta agli eventuali adeguamenti che verranno definiti e concordati dai Comitati previsti dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data in data 4 giugno 2007.

.........................lì, ...

L'Agenzia del Territorio Il Comune/La Comunità montana

....

07A07193

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Winthrop»

Estratto determinazione n. 574 del 31 luglio 2007

Medicinale: FLUCONAZOLO WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

50 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492016/M (in base 10), 13S59J (in base 32);

50 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492028/M (in base 10), 13S59W (in base 32);

50 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492030/M (in base 10), 13S59Y (in base 32);

100 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492042/M (in base 10), 13S5BB (in base 32);

100 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492055/M (in base 10), 13S5BR (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492067/M (in base 10), 13S5C3 (in base 32);

150 mg capsule rigide 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492079/M (in base 10), 13S5CH (in base 32);

200 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492081/M (in base 10), 13S5CK (in base 32);

200 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492093/M (in base 10), 13S5CX (in base 32);

200 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492105/M (in base 10), 13S5D9 (in base 32);

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492117/M (in base 10), 13S5DP (in base 32);

150 mg capsule rigide 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492129/M (in base 10), 13S5F1 (in base 32);

100 mg capsule rigide 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492131/M (in base 10), 13S5F3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida da 50, 100, 150 e 200 mg contiene:

principio attivo: 50, 100, 150 e 200 mg di fluconazolo;

eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, sodio laurilsolfato, silice collidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento della capsula: titanio diossido (E171), gelatina;

inchiostro della capsula:gomma lacca, glicole propilenico ammoniaca soluzione concentrata, potassio idrossido, ferro ossido nero (E172).

Produzione e rilascio dei lotti: Chinoin Pharmaceuticals Chemical Works & Co Ltd Tò ut 1-5 H-1045 Budapest (Ungheria) - Klocke Pharma Service GmbH Rudolf Diesel-Str 76356 Weingarten Baden (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

capsule rigide da 150 mg: candidosi vaginale acuta o ricorrente;

capsule rigide da 50 mg, 100 mg e 200 mg: la terapia può essere iniziata prima di conoscere i risultati delle colture o di altri studi di laboratorio, tuttavia, una volta che i risultati siano disponibili, la terapia antinfettiva và opportunamente modificata.

«Fluconazolo Winthrop» è indicato nel trattamento delle seguenti patologie:

1. Candidosi vaginale, acuta o ricorrente.

2. Candidosi delle mucose comprese candidosi orofaringea, esofagea e mucocutanea infezioni broncopolmonari non invasive nonché candiduria tanto in pazienti normali quanto in quelli immunocompromessi.

3. Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor e infezioni cutanee da Candida.

4. Candidosi sistemiche (candidemia, candidiasi disseminata, peritonite), in pazienti non neutropenici. Possono essere trattate infezioni da candida nei pazienti con tumori in quelli ricoverati in reparti di terapia intensiva o in terapia con farmaci citotossici o immunosoppressori.

5. Criptococcosi comprese meningite criptococcica e infezioni a carico di altri siti (es. polmonari, cutanee). Possono essere trattati soggetti normali e pazienti con AIDS, trapiantati, o che presentino altre cause di immunodepressione. «Fluconazolo Winthrop» può essere impiegato come terapia di mantenimento per prevenire le recidive della criptococcosi nei pazienti con AIDS.

6. Per la prevenzione di infezioni micotiche in pazienti immunodepressi che sono a rischio a seguito di neutropenia indotta da chemioterapia citotossica o radioterapia, inclusi i pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo.

Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali relative al corretto impiego dei farmaci antimicotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492117/M (in base 10), 13S5DP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 28,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,56 euro;

200 mg capsule rigide 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492081/M (in base 10), 13S5CK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 37,55 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,97 euro;

150 mg capsule rigide 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037492129/M (in base 10), 13S5F1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,32 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,38 euro;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07088

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo Sandoz»

Estratto determinazione n. 575 del 31 luglio 2007

Medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

0,05 mg/g unguento 1 tubo DI AL da 30 g - A.I.C. n. 037726015/M (in base 10), 13Z9TZ (in base 32);

0,05 mg/g unguento 1 tubo DI AL da 120 g - A.I.C. n. 037726027/M (in base 10), 13Z9UC (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: un grammo di unguento contiene:

principio attivo: 0,05 mg (che corrispondono a 50 microgrammi) di calcipotriolo;

eccipienti: macrogol stearile etere, disodio edetato, sodio fosfato dibasico diidrato, alfa-tocoferile acetato, glicole propilenico (E490), paraffina liquida leggera, acqua depurata, paraffina soffice bianca.

Produzione: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Lubiana, Slovenia - Salutas PWO GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Calcipotriolo Sandoz» è indicato per il trattamento topico della psoriasi (psoriasis vulgaris) in forme da leggere a moderatamente gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 0,05 mg/g unguento 1 tubo DI AL da 30 g - A.I.C. n. 037726015/M (in base 10), 13Z9TZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,88.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07089

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol B. Braun»

Estratto determinazione n. 576 del 31 luglio 2007

Medicinale: PROPOFOL B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 - 34212 Melsungen.

Confezioni:

2% emulsione iniettabile o per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911066/M (in base 10), 127XDU (in base 32);

2% emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911078/M (in base 10), 127XF6 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.

Composizione:

principio attivo:

1 ml di emulsione iniettabile o per infusione contiene: propofol 20 mg;

1 flaconcino da 50 ml contiene: 1000 mg di propofol;

eccipienti: olio di soia raffinato, trigliceridi a catena media, glicerolo, lecitina d'uovo, sodio oleato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 - 34212 Melsungen.

Indicazioni terapeutiche: «Propofol B. Braun» 2% (20 mg/ml) è un anestetico generale endovenso a breve durata d'azione, indicato per:

l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale;

la sedazione dei pazienti ventilati in corso di terapia intensiva;

la sedazione nell'ambito di procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con un'anestedsia locale o regionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

2% emulsione iniettabile o per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911066/M (in base 10), 127XDU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,79 euro;

2% emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035911078/M (in base 10), 127XF6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 107, 82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 177,95 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07090

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina hikma»

Estratto determinazione n. 577 del 31 luglio 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) Lda Estrada do Rio da Mò 8, 8º e 8B Fervenca 2705-906 Terrugem SNT Portogallo.

Confezioni:

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 037571015/M (in base 10), 13ULG7 (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571027/M (in base 10), 13ULGM (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571039/M (in base 10), 13ULGZ (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571041/M (in base 10), 13ULH1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo: ciprofloxacina lattato equivalente a 2 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: acido lattico, m sodio cloruro, acido cloridrato (E507) per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Hikma Farmaceutica (Portugal) Lda Estrada do Rio da Mò 8, 8º e 8B Fervenca 2705-906 Terrugem SNT Portogallo

Indicazioni terapeutiche: Ciprofloxacina Hikma è indicato per il trattamento delle infezioni gravi e/o con pericolo di vita, causate da patogeni sensibili alla ciproflaxacina. Per le seguenti patologie può essere presa in considerazione una terapia con Ciprofloxacina Hikma quando una terapia orale è impossibile o inaffidabile:

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni delle vie respiratorie inferiori, compresa la polmonite causata da batteri aerobi gram-negativi; per il trattamento delle infezioni causate da Streptococcus pneumonite, la ciprofloxacina non è la sostanza di prima scelta;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

osteomielite;

«Ciprofloxacina Hikma» può essere somministrato anche nell'ambito del trattamento delle infezioni acute delle vie respiratorie inferiori causate da pseudomonas aeruginosa nei bambini tra i 5 e 17 anni affetti da fibrosi cistica.

In caso di infezioni miste con anaerobi, la ciprofloxacina deve essere somministrata in combinazione con altri antibiotici efficaci contro gli anaerobi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571027/M (in base 10), 13ULGM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 51,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,27 euro;

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571039/M (in base 10), 13ULGZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 102,13 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 168,56 euro;

200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 037571041/M (in base 10), 13ULH1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 181,87 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 300,16 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epinitril».

Estratto provvedimento UPC/R/62/2007 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale: EPINITRIL.

Confezioni:

034860015/M - «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

034860027/M - «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

034860039/M - «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

034860041/M - «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

034860054/M - «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h;

034860066/M - «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0104/001-003/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati;

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zofepril».

Estratto provvedimento UPC/R/63/2007 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale: ZOFEPRIL.

Confezioni:

034348019/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348021/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348033/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348045/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348058/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348060/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348072/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348084/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348096/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348108/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348110/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348122/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034348134/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL).

Titolare A.I.C.: A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zopranol».

Estratto provvedimento UPC/R/64/2007 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale: ZOPRANOL.

Confezioni:

034789014/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789026/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789038/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789040/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789053/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789065/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789077/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789089/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789091/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789103/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789115/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789127/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034789139/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zantipres».

Estratto provvedimento UPC/R/65/2007 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale: ZANTIPRES.

Confezioni:

034934012/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034934024/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034934036/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934048/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934051/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934063/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034934075/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934101/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934113/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934125/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934149/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/ PVC/AL

034934152/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

034934164/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/ PVC/AL);

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bifril».

Estratto provvedimento UPC/R/66/2007 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale BIFRIL.

Confezioni:

034408017/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408029/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408031/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408043/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408056/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408068/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408070/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408082/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408094/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408106/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408118/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408120/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

034408132/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL);

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati;

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07163

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-184) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 8 0 9 *

€ 1,00